

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare l'articolo 48, paragrafo 1 e l'articolo 63, paragrafo 1,

- (1) La direttiva 97/78/CE stabilisce che i controlli veterinari su prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità devono essere effettuati dagli Stati membri in conformità a tale direttiva e al regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa regole generali in base alle quali effettuare controlli ufficiali tesi a verificare la conformità a norme miranti, in particolare, a prevenire, a eliminare o a ridurre a livelli accettabili rischi per l'uomo e gli animali che possono presentarsi sia direttamente che attraverso l'ambiente.
- (3) La direttiva 2002/99/CE fissa le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano tutte le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione nell'Unione nonché l'introduzione dai paesi terzi di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano.
- (4) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. L'articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) devono garantire che i prodotti trasformati di origine animale contenuti in tali alimenti soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria da esso fissate. Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce inoltre che essi devono poter dimostrare, per esempio attraverso appositi documenti o certificati di aver ottemperato a tale prescrizione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tuttavia, l'applicazione con effetto immediato di alcune di queste misure a partire da tale data avrebbe comportato in alcuni casi problemi di ordine pratico.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁵⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

- (6) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ⁽¹⁾, introduceva pertanto una deroga dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, grazie alla quale gli operatori del settore alimentare che importassero alimenti contenenti prodotti composti potevano essere esentati dall'obbligo imposto da tale articolo.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 2076/2005. Il regolamento (CE) n. 1162/2009 contiene la stessa deroga dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 già introdotta dal regolamento (CE) n. 2076/2005.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1162/2009 stabilisce inoltre che l'importazione di prodotti composti deve eventualmente essere conforme alle norme armonizzate dell'Unione e, altrimenti, alle norme nazionali messe in atto dagli Stati membri.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1162/2009 resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.
- (10) La decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE ⁽³⁾, stabilisce che alcuni prodotti composti devono essere sottoposti a controlli veterinari al momento della loro importazione nell'Unione. Secondo tale decisione, i prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari sono quelli che contengono prodotti trasformati a base di carne, quelli in cui almeno la metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne e quelli che non contengono prodotti trasformati a base di carne e in cui meno della metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato a base di latte ove i prodotti finali non soddisfino alcuni requisiti della decisione 2007/275/CE.
- (11) La decisione 2007/275/CE stabilisce inoltre alcune modalità di certificazione dei prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari. Ciò significa che prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne saranno accompagnati, al momento dell'introduzione nell'Unione, dal pertinente certificato per i prodotti a base di carne, richiesto dalla legislazione dell'Unione. I prodotti composti contenenti prodotti caseari trasformati da sottoporre ai controlli veterinari, saranno accompagnati al momento dell'introduzione nell'Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell'Unione. Inoltre, prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari, contenenti unicamente prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti, saranno accompagnati al momento dell'introduzione nell'Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell'Unione o da un documento commerciale se non è prescritto alcun certificato.
- (12) I prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari ai sensi della decisione 2007/275/CE sono, naturalmente, quelli che possono presentare rischi più elevati per la sanità pubblica. I livelli dei potenziali rischi per la sanità pubblica variano a seconda del prodotto di origine animale incluso nel prodotto composto, della percentuale in cui il prodotto di origine animale è presente nel prodotto composto, il trattamento cui quest'ultimo è stato sottoposto nonché dalla stabilità della sua conservazione.
- (13) È perciò opportuno che le disposizioni di sanità pubblica prescritte dal regolamento (CE) n. 853/2004 si applichino a tali prodotti composti anche prima che spira la deroga di cui al regolamento (CE) n. 1162/2009.
- (14) È necessario, in particolare, che il presente regolamento determini la certificazione della conformità alle disposizioni di sanità pubblica prescritte dal regolamento (CE) n. 853/2004, per consentire l'importazione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne trasformati, di prodotti composti in cui almeno la metà della massa sia costituita da prodotti a base di latte o da prodotti della pesca trasformati o da ovoprodotti, nonché di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne trasformati e in cui meno della metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato a base di latte, se i prodotti finali non si conservano a temperatura ambiente o se la loro massa non subisce durante la fabbricazione un trattamento di cottura o termico completo tale da denaturare tutte le materie prime.
- (15) L'applicazione della deroga di cui al regolamento (CE) n. 1162/2009 a questi prodotti composti può pertanto cessare.
- (16) La legislazione dell'Unione contiene già le norme di polizia veterinaria relative a tali prodotti composti. Ai sensi di tali norme, tali prodotti composti possono essere importati esclusivamente da paesi terzi autorizzati.
- (17) Il presente regolamento deve contenere il modello di un certificato sanitario specifico attestante la conformità di tali prodotti composti importati nell'Unione alle suddette norme di sanità pubblica e polizia veterinaria. Pertanto, la certificazione richiesta ai sensi della decisione 2007/275/CE per questi prodotti composti non è più necessaria.
- (18) Per gli altri prodotti composti, costituiti per almeno metà della loro massa da prodotti d'origine animale diversi dai prodotti a base di latte, o della pesca o dagli ovoprodotti, continua a essere necessaria la certificazione di cui alla decisione 2007/275/CE. Tuttavia, per ragioni di semplificazione e di chiarezza della legislazione dell'Unione, è opportuno includere tale certificazione nel

⁽¹⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

presente regolamento, in modo che le principali norme di certificazione dei prodotti composti siano espresse in un unico atto.

- (19) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/275/CE e il regolamento (CE) n. 1162/2009.
- (20) Per ragioni di polizia veterinaria, occorre prevedere un certificato e una serie di condizioni specifiche di transito attraverso l'Unione. Tali condizioni vanno comunque applicate solo ai prodotti composti contenenti prodotti a base di carne trasformati o prodotti lattiero-caseari trasformati.
- (21) Data la situazione geografica di Kaliningrad che interessa soltanto la Lettonia, la Lituania e la Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso l'Unione di partite destinate alla Russia e da essa provenienti.
- (22) Per evitare perturbazioni negli scambi, l'uso di certificati conformi alla decisione 2007/275/CE, rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento, devono essere autorizzati per un periodo transitorio.
- (23) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la certificazione di partite costituite da alcuni prodotti composti, introdotti nell'Unione da paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2007/275/CE.

Articolo 3

Importazioni di alcuni prodotti composti

1. Le partite dei seguenti prodotti composti, introdotti nell'Unione, provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell'Unione partite di prodotti d'origine animale contenute in tali prodotti composti, e i prodotti d'origine animale usati per fabbricare tali prodotti composti avranno la loro origine in stabilimenti conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004:

- a) prodotti composti, contenenti prodotti a base di carne trasformati, di cui all'articolo 4, lettera a), della decisione 2007/275/CE;
- b) prodotti composti, contenenti prodotti caseari trasformati, di cui all'articolo 4, lettere b) e c), della decisione 2007/275/CE;

c) prodotti composti, in cui almeno la metà della massa è costituita da prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti, di cui all'articolo 4, lettera b), della decisione 2007/275/CE.

2. Le partite di prodotti composti di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato conforme al modello di certificato sanitario illustrato all'allegato I e conforme alle condizioni stabilite da tali certificati.

3. Partite di prodotti composti, in cui almeno metà della massa sia costituita da prodotti d'origine animale diversi da quelli di cui al paragrafo 1, devono provenire da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell'Unione partite di prodotti d'origine animale contenute in tali prodotti composti e devono essere accompagnate al momento dell'introduzione nell'Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell'Unione o da un documento commerciale se non è prescritto alcun certificato.

Articolo 4

Transito e stoccaggio di alcuni prodotti composti

L'introduzione nell'Unione di partite di prodotti composti, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), non destinate all'importazione nell'Unione ma a un paese terzo con transito immediato o dopo stoccaggio nell'Unione, ai sensi degli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

- a) esse provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell'Unione partite di prodotti d'origine animale contenute in tali prodotti composti e soddisfano le pertinenti condizioni di trattamento per tali prodotti, ai sensi della decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽¹⁾ e del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽²⁾, per il prodotto d'origine animale interessato;
- b) sono accompagnate da un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario cui all'allegato II;
- c) soddisfano le norme specifiche di polizia veterinaria che regolano l'importazione nell'Unione dei prodotti d'origine animale contenuti nei prodotti composti interessati, espresse nell'attestato zoosanitario nel modello di certificato sanitario di cui al punto b);
- d) la loro ammissione al transito, e all'eventuale stoccaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ⁽³⁾, firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

Articolo 5

Deroga per il transito di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate

1. In deroga all'articolo 4, è autorizzato il transito attraverso l'Unione, per strada o ferrovia, tra i posti di ispezione frontaliere designati di Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽¹⁾, di partite di prodotti composti di cui all'articolo 3, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) i servizi veterinari dell'autorità competente appongono alla partita un sigillo numerato progressivamente presso il posto di ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione;
- b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO LA RUS-SIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto di ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione;
- c) i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;
- d) il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione certifica l'ammissione della partita al transito con il documento veterinario comune di entrata.

2. Nel territorio dell'Unione, le partite di cui sopra non possono essere oggetto di operazioni di scarico o di stoccaggio, quali definite all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3. L'autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano a quelli in entrata nell'Unione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Articolo 6

Modifica della decisione 2007/275/CE

L'articolo 5 della decisione 2007/275/CE è soppresso.

Articolo 7

Modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009

Nel regolamento (CE) n. 1162/2009, all'articolo 3, il paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione ^(*), sono esenti dall'obbligo previsto in tale articolo.

^(*) GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1.»

Articolo 8

Disposizione transitoria

Per un periodo transitorio che termina il 30 settembre 2012, le partite di prodotti composti, per le quali siano stati rilasciati i certificati pertinenti ai sensi dell'articolo 5 della decisione 2007/275/CE prima del 1° marzo 2012, possono continuare a essere introdotti nell'Unione.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2012.

⁽¹⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

ALLEGATO I

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Nr. di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aeroplano <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Carro ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.		
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
					I.20. Quantità		
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce Impianto di fabbricazione Numero di colli Natura della merce Peso netto Numero del lotto							

PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale/ispettore ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
	<p>II.1 di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), relativo all'origine dei prodotti d'origine animale usati nella fabbricazione dei prodotti composti descritti sopra, e certifica che i prodotti composti descritti sopra sono stati fabbricati conformemente a tali disposizioni e in particolare che essi provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p>		
	<p>II.2 i prodotti composti descritti sopra contengono:</p>		
	<p>⁽¹⁾ oppure [II.2.A Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini trattati ⁽²⁾ in qualunque quantità che soddisfano le disposizioni di polizia veterinaria di cui alla decisione 2007/777/CE della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei, conformi ai criteri che seguono:</p>		
	Specie A)	Trattamento B)	Origine C)
			Stabilimenti autorizzati D)
	<p>A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà, WLP = leporidi selvatici, WGB = volatili selvatici.</p>		
	<p>B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nelle parti 2, 3 e 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.</p>		
	<p>C) Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e, se la legislazione dell'Unione ha introdotto una regionalizzazione per il relativo ingrediente carneo, indicare la regione ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE. Il paese d'origine del prodotto a base di carne deve coincidere con il paese d'esportazione indicato alla casella 1.7.</p>		
	<p>D) Inserire il numero di riconoscimento UE per gli stabilimenti d'origine dei prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, contenuti nel prodotto composto.</p>		
	<p>E) Se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:</p>		
	<p>⁽¹⁾ (E.1) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata), con un livello di rischio di BSE trascurabile:</p>		
	<p>1) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>		
	<p>2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p>		
	<p>⁽¹⁾ 3) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:</p>		
	<p>⁽¹⁾ a) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure</p>		
	<p>⁽¹⁾ b) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.</p>		
	<p>⁽¹⁾ (E.2) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata), con un livello di rischio di BSE controllato:</p>		
	<p>1) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p>		
	<p>2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p>		

PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>3) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(¹)(³) 4) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</p> <p>(¹)(⁴) 5) nel caso di intestini provenienti da un paese o da una regione con un livello di rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>(¹) c) se gli intestini provengono da un nel paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:</p> <p>(¹) i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure</p> <p>(¹) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>(¹) (E.3) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione, con un livello di rischio di BSE indeterminato:</p> <p>1) ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>2) i bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(¹)(⁵) 3) i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;</p> <p>iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</p> <p>(¹)(⁴) 4) nel caso di intestini provenienti da un paese o da una regione con un livello di rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio di BSE indeterminato in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>(¹) c) se gli intestini provengono da un nel paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:</p> <p>(¹) i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure</p>		

PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p>		
<p>(¹) e/oppure [II.2.B Prodotti lattiero-caseari trasformati (⁶) in una quantità che sia pari ad almeno la metà della massa del prodotto composto o prodotti lattiero-caseari che in qualunque quantità non siano a lunga conservazione e che:</p>		
<p>a) siano stati fabbricati nello stabilimento (numero di riconoscimento degli stabilimenti d'origine dei prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto composto al momento della fabbricazione di prodotti lattiero-caseari destinati all'esportazione nell'UE. Il paese d'origine del prodotto lattiero-caseario deve coincidere con il paese d'esportazione indicato alla casella 1.7)</p>		
<p>Il paese d'origine indicato alla casella 1.7 deve trovarsi nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e il trattamento dev'essere conforme al trattamento previsto in tale elenco per il paese in questione;</p>		
<p>b) siano stati fabbricati a partire da latte proveniente da animali:</p>		
<p>i) controllati dal servizio veterinario ufficiale;</p>		
<p>ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina; e</p>		
<p>iii) sottoposti a un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE;</p>		
<p>c) siano prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo ottenuto da:</p>		
<p>(¹) a seconda dei casi [vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto</p>		
<p>(¹) a seconda dei casi: [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico almeno equivalente a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e comunque sufficiente a garantire una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento.]</p>		
<p>(¹) oppure [a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p>		
<p>(¹) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p>		
<p>(¹) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato a latte con pH inferiore a 7,0, sufficiente a garantire, eventualmente, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina</p>		
<p>(¹) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato 2 volte a latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, eventualmente, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da</p>		
<p>(¹) a seconda dei casi: [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]</p>		
<p>(¹) oppure [un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, in associazione all'essiccazione;]</p>		
<p>(¹) oppure [animali diversi da vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto</p>		
<p>(¹) a seconda dei casi: [a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p>		
<p>(¹) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p>		
<p>d) sono stati fabbricati in data o tra</p>		
<p>e (⁷).]</p>		

PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
⁽¹⁾ e/oppure [II.2.C Prodotti della pesca trasformati originari dello stabilimento autorizzato n. ⁽⁸⁾ sito nel paese ⁽⁹⁾]		
⁽¹⁾ e/oppure [II.2.D Ovoprodotti trasformati originari del paese autorizzato ⁽⁹⁾]		
Note		
Parte I:		
<p>— Casella I.7. Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e/o per prodotti lattiero-caseari trasformati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione e/o per prodotti della pesca trasformati negli allegati I e II della decisione 2006/766/CE della Commissione e/o per ovoprodotti trasformati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione.</p>		
<p>— Casella I.11. Nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Nome del paese d'origine, che deve coincidere con il paese d'origine indicato alla casella 1.7.</p>		
<p>— Casella I.15. numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23 il numero totale dei container, il loro numero d'immatricolazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di operazioni di carico e scarico, lo speditore ne deve informar il PIF di introduzione nell'Unione europea.</p>		
<p>— Casella I.19. Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: codici delle rubriche che seguono: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.</p>		
<p>— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.</p>		
<p>— Casella I.23: per container o scatoloni, indicare il numero del contenitore e l'eventuale numero del sigillo.</p>		
<p>— Casella I.28: impianto di fabbricazione: nome, indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Natura della merce: In caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, indicare «prodotto a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate» o «intestini trattati». In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare «prodotti lattiero-caseari». In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca trattati, specificare se provengono dall'acquacoltura o se di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti specificare il contenuto percentuale di uova.</p>		
Parte II:		
<p>⁽¹⁾ Barrare la dicitura non pertinente.</p>		
<p>⁽²⁾ Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE.</p>		
<p>⁽³⁾ In deroga al punto 4, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.</p> <p>Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta con una striscia blu di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.</p> <p>Nel caso di importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p>		
<p>⁽⁴⁾ Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.</p>		
<p>⁽⁵⁾ In deroga al punto 3, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.</p>		

PAESE**Prodotti composti destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta con una striscia blu chiaramente visibile di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.</p> <p>Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>(⁶) Per latte crudo e prodotti lattiero-caseari, si intendono latte crudo e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano quali definiti al punto 7.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(⁷) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea dal paese terzo, o da parte di esso, di cui ai punti I.7 e I.8, o durante un periodo in cui l'Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.</p> <p>(⁸) Numero dello stabilimento per prodotti della pesca autorizzato a esportare nella UE.</p> <p>(⁹) Paese d'origine autorizzato a esportare nella UE.</p> <p>(¹⁰) In caso di prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca, si può accettare la firma di un ispettore ufficiale.</p> <p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale (¹⁰)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per il transito o lo stoccaggio nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/>		Rifornitore di navi <input type="checkbox"/>
					Nome Indirizzo Codice postale		Numero di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aeroplano <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Carro ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE		
					I.17.		
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
						I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>						I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del container						I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO						I.27.	
I.28. Identificazione della merce Impianto di fabbricazione Numero di colli Natura della merce Peso netto Numero del lotto							

PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano
Transito/magazzinaggio

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale/ispettore ufficiale, certifica che i prodotti composti in precedenza descritti contengono:

(¹) *oppure* [II.1.A **Prodotti a base di carne/stomaci, vesciche e intestini trattati** (²) in qualunque quantità, nonché i prodotti a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sono stati fabbricati in conformità alla decisione 2007/777/CE della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei, conformi ai criteri che seguono:

Specie A)

Trattamento B)

Origine C)

A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (*Bos taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis* e loro incroci), OVI = animali domestici delle specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*); EQI = animali domestici della specie equina (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci), POR = animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*); RM = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà, WLP = leporidi selvatici, WGB = volatili selvatici.

B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nelle parti 2, 3 e 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.

C) Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e, se la legislazione dell'Unione ha introdotto una regionalizzazione per il relativo ingrediente carneo, indicare la regione ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE. Il paese d'origine del prodotto a base di carne deve coincidere con il paese d'esportazione indicato alla casella 1.7.]

(¹) *e/oppure* [II.1.B **Prodotti lattiero-caseari trasformati** (³) in una quantità che sia pari ad almeno la metà della massa del prodotto composto o prodotti lattiero-caseari che non siano a lunga conservazione in qualsiasi quantità che:

a) hanno origine nel paese indicato alla casella 1.7 che si trova nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e il trattamento applicato è conforme al trattamento previsto in tale elenco per il paese in questione. Il paese d'origine del prodotto lattiero-caseario deve coincidere con il paese d'esportazione indicato alla casella 1.7;

b) sono stati fabbricati a partire da latte proveniente da animali:

i) controllati dal servizio veterinario ufficiale;

ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina; e

iii) sottoposti a un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE,

c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo ottenuto da:

(¹) *a seconda dei casi*: [vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto

(¹) *a seconda dei casi*: [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico almeno equivalente a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e comunque sufficiente a garantire una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]

(¹) *oppure*: [a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F₀ pari o superiore a 3;]

(¹) *oppure*: [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]

(¹) *oppure*: [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato a latte con pH inferiore a 7,0, sufficiente a garantire, eventualmente, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina]

(¹) *oppure*: [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato 2 volte a latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, eventualmente, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da]

(¹) *a seconda dei casi*: [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]

(¹) *oppure*: [un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, in associazione all'essiccazione]]

PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano
Transito/magazzinaggio

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) oppure [animali diversi da vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto</p> <p>(¹) a seconda dei casi: [a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F_0 pari o superiore a 3;]</p> <p>(¹) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>d) sono stati fabbricati in data o tra e(⁴).]</p>		
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.7. Inserire il codice ISO del paese d'origine che compare nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per i prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati e/o nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per prodotti lattiero-caseari trasformati.</p> <p>— Casella I.11. Nome e indirizzo degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Nome del paese d'origine, che deve coincidere con il paese d'origine indicato alla casella 1.7. Non è necessario il numero di riconoscimento.</p> <p>— Casella I.15. numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23 il numero totale dei container, il loro numero d'immatricolazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di operazioni di carico e scarico, lo speditore ne deve informare il PIF di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>— Casella I.19. Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: codici delle rubriche che seguono: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.</p> <p>— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.</p> <p>— Casella I.23: per container o scatoloni, indicare il numero del contenitore e l'eventuale numero del sigillo.</p> <p>— Casella I.28: impianto di fabbricazione: nome, indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Natura della merce: In caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, indicare «prodotto a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate» o «intestini trattati». In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare «prodotti lattiero-caseari».</p> <p>Parte II</p> <p>(¹) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE.</p> <p>(³) Per latte crudo e prodotti lattiero-caseari, si intendono latte crudo e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano quali definiti al punto 7.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(⁴) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea dal paese terzo, o da parte di esso, di cui ai punti I.7 o I.8, o durante un periodo in cui l'Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.</p> <p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		